



**TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

* * * * *

Nel procedimento iscritto al n. R.G. /2020

promosso da:

(avv. COMBA FEDERICO)

ATTORE

contro

SPV SRL (avv.)

CONVENUTO

* * * * *

Il Giudice,

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 21.01.2021;

dato atto che l'attore ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, costituito dal contratto di mutuo ipotecario, azionato con l'atto di precetto opposto, contestando la legittimazione attiva della convenuta;

rilevato che, a fronte della contestazione attorea, è onere della parte, che si afferma cessionaria del credito, offrire la prova della relativa cessione e, in particolare, della inclusione del credito, per cui agisce, nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, posto che l'estratto della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale produce i soli effetti di cui all'art. 1264 c.c.

osservato, in particolare, che secondo la Corte di Cassazione *“La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta”* (Cass. civ., ord. n. 24798/2020);

rilevato che, nel caso di specie, non vi è evidenza della titolarità del credito in capo alla convenuta, non risultando offerta la prova della cessione, e neppure prodotto l'estratto della pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale;

ritenuto che, per i motivi esposti, è positiva la prognosi di accoglimento dell'opposizione, sicché l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo va accolta;

P.Q.M.

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del titolo;

CONCEDE i termini dell'art. 183, co. 6, c.p.c.;

FISSA, per la decisione sulle istanze istruttorie, l'udienza del **20.05.2021**,

preso atto delle disposizioni emergenziali che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

DISPONE

che la predetta udienza si svolga mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio agli atti già depositati, avvertendo che il mancato deposito di note ad opera di entrambe le parti imporrà di provvedere ex artt. 181-309 c.p.c.;

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei,

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVERTE

che la data dell'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "trattazione scritta".

Il Giudice

(Dott. Stefania Calò)